

# Aggiornamento giurisprudenziale

n. 4 / 2022

## I. DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

**Corte di Cassazione, 23 marzo 2022, n. 9446** – contratto di investimento: un contratto di investimento è valido anche se le parti lo hanno qualificato come “assicurazione sulla vita”.

**Corte di Cassazione, 16 marzo 2022, n. 8603** – *leasing* finanziario: la Terza Sezione Civile della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la decisione sulla questione se la presenza di clausole di doppia indicizzazione del canone in un contratto di *leasing* finanziario costituisca un autonomo contratto derivato.

**Corte di Cassazione, 7 marzo 2022, n. 7352** – usura: (i) ai fini del calcolo dell'usura non è possibile cumulare le somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori; (ii) la commissione di estinzione anticipata è una voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà.

## II. DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

**Corte di Cassazione, 4 marzo 2022, n. 7184** – società di persone: il socio illimitatamente responsabile e datore di garanzia per la copertura dei debiti sociali può agire in regresso verso la società o gli altri soci.

## III. DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATE

**Corte di Cassazione, 28 marzo 2022, n. 9850** – opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f.: ove il curatore ometta la comunicazione di cui all'art. 97 l.f. nei confronti del creditore che abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o totalmente respinta, l'opposizione può essere proposta da quest'ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.

**Corte di Cassazione, 16 marzo 2022, n. 8530** – liquidazione del compenso del curatore: il curatore non ha diritto a conseguire il proprio compenso allorché, nell'ambito della procedura concorsuale, ponga in essere una condotta penalmente illecita tale da pregiudicare il rapporto fiduciario nei confronti del fallimento.

**Corte di Cassazione, 11 marzo 2022, n. 8010** – ammissione al passivo e giudicato endofallimentare: i provvedimenti adottati dal giudice delegato al momento della verifica dell'esistenza dei crediti esplicano i propri effetti giuridici esclusivamente nell'ambito della procedura fallimentare.

## I. DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

**Corte di Cassazione, 23 marzo 2022, n. 9446 – contratto di investimento: un contratto di investimento è valido anche se le parti lo hanno qualificato come “assicurazione sulla vita”.**

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 9446, pubblicata in data 23 marzo 2022](#), si è pronunciata sul tema della validità di una polizza *unit linked* qualificata dalle parti come “assicurazione sulla vita”, anziché come contratto di investimento.

*Sul punto la Corte ha precisato che «un contratto di investimento (...) è valido e lecito, e non diventa nullo sol perché le parti lo abbiano qualificato "assicurazione sulla vita", se non siano state violate altre norme sostanziali. Pertanto il fatto che le parti abbiano definito "assicurazione sulla vita" un contratto che non era tale non rende di per sé nullo il negozio, se esso non contrasti con norme imperative, o se l'erroneità della qualificazione formale non abbia tratto in inganno una delle parti».*

**Corte di Cassazione, 16 marzo 2022, n. 8603 – leasing finanziario: la Terza Sezione Civile della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la decisione sulla questione se la presenza di clausole di doppia indicizzazione del canone in un contratto di leasing finanziario costituisca un autonomo contratto derivato.**

La Corte di Cassazione, con [ordinanza interlocutoria n. 8603, pubblicata in data 16 marzo 2022](#), ha affrontato la questione se la presenza di clausole di doppia indicizzazione del canone in un contratto di *leasing* finanziario costituisca un autonomo contratto derivato

*In via preliminare la Cassazione ha così illustrato i «meccanismi introdotti dalla clausola di doppia indicizzazione del canone», facendo riferimento al caso sottoposto alla sua attenzione: «il contratto prevedeva che il canone fosse indicizzato mediante il riferimento a due parametri: la variazione del cosiddetto tasso Libor, e la variazione del tasso di cambio tra Franco svizzero ed Euro. Il tasso Libor è un tasso di interesse indicativo medio al quale alcune banche (facenti parte di una selezione) si concedono reciprocamente prestiti nel mercato londinese. È un tasso di interesse non relativo a transazioni effettive, ma ipotizzate in relazione a parametri predeterminati. Il tasso Libor può essere astrattamente nominato in cinque diverse valute correnti, e può essere rilevato a periodicità diverse (...). La particolarità di questa pattuizione, poi, rispetto alle normali clausole di indicizzazione, sta nel fatto che le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, del tasso Libor, non vengono conteggiate sul canone direttamente, ma vengono conteggiate a parte, tramite rimesse in conto a scadenze concordate (non necessariamente omogenee per le due parti). Il contratto oggetto di causa prevedeva, oltre alla indicizzazione legata al tasso Libor, un'altra clausola di indicizzazione ad adeguamento del canone,*

*ossia seguendo il rapporto di cambio tra euro e franco svizzero: il mutamento di questo rapporto di cambio incide dunque sull'ammontare del canone, facendolo aumentare o diminuire a seconda che il valore del franco svizzero aumenti o diminuisca rispetto all'euro. Ancora una volta si prevede che l'aumento e la diminuzione del tasso vengano contabilmente regolati a parte - quindi senza incidere sul valore nominale del canone- con rimesse da parte dell'utilizzatore al concedente in caso di mutamento favorevole a quest'ultimo, e viceversa».*

La Corte ha quindi richiamato il proprio precedente sul punto – sentenza n. 4659 del 2021 – il quale, con riferimento «ad un contratto pressoché identico a» quello oggetto di causa:

- a) *«affronta la questione se la clausola di indicizzazione costituisca un autonomo contratto derivato oppure no, e la risolve in senso negativo, enunciando il seguente principio di diritto: "la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap", costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato"»;*
- b) *«dopo aver osservato, citando una decisione di merito, che tale clausola non "ha alcun effetto, né sulla natura né sulla causa del leasing, che rimangono dunque inalterate, posto che con essa le parti hanno inteso unicamente prevedere un meccanismo per ancorare ad un parametro oggettivamente certo il corrispettivo dovuto" aggiunge che ciò è dovuto al fatto che la clausola "non dà vita ad una operazione autonoma, ovvero sganciata dal contratto di leasing finanziario, in quanto ... le parti adeguano il valore del corrispettivo per il godimento dei beni strumentali ai valori di mercato senza costituire una diversa., operazione negoziale avente natura di investimento finanziario"»;*
- c) *precisa che «l'ininfluenza causale della clausola sulla intera operazione è fatta discendere dalla circostanza che quella clausola non ha natura autonoma, rispetto al contratto che la ospita», escludendo «la natura autonoma della clausola in base ad un altro argomento: si sostiene che non può la clausola di indicizzazione essere assimilata ad un contratto di swap, ed in particolare di "domestic currency swap", che, per contro, darebbe luogo ad una clausola autonoma. Vale a dire: che la clausola di indicizzazione non sia funzionalmente autonoma rispetto al contratto che la ospita (il leasing) deriva dal fatto che è una clausola diversa da quella che ha ad oggetto lo strumento finanziario dello swap. Quest'ultimo è patto funzionalmente autonomo, la clausola in questione, no».*

Senonché, secondo la Corte, tale impostazione «non appare del tutto persuasiva».

Ed invero «*il derivato non è un contratto tipico, e neanche può dirsi che abbia tipicità sociale: il derivato è un effetto, sia finanziario che giuridico, contenuto in clausole che, a volte, hanno natura autonoma, altre volte, come nel caso che ci occupa, sono incorporate in un altro contratto. Non è un'autonoma fattispecie negoziale, ma un effetto riconducibile a fattispecie negoziali tra loro diverse. Ed è pacifico che il derivato è tale, ossia è un derivato sia dal punto di vista finanziario che giuridico, anche quando è incorporato in un finanziamento, cioè quando non ha autonomia funzionale e di fattispecie*».

Tanto premesso, la Corte, «*poiché sulle questioni all'esame si registrano pronunce non convergenti nella giurisprudenza della Prima e della Terza sezione civile*», ha ritenuto «*di dover rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di sottoporre la causa all'attenzione delle Sezioni Unite*».

E ciò in quanto «*è questione di particolare importanza stabilire se un tale accordo di indicizzazione, ossia un accordo che in un contratto di leasing introduca un elemento speculativo sull'andamento del Libor e del cambio di valuta, sia un accordo di cui il leasing ha bisogno, o che, nella economia di tale contratto, risponda alla esigenza di ampliare l'autonomia delle parti rispetto a quanto offerto dalla schema di base, o se piuttosto la clausola di indicizzazione non è affatto necessaria per realizzare gli interessi sottostanti, quelli affidati al contratto di leasing. Deve anche valutarsi se la clausola, autonoma o meno che sia, secondo un criterio di pura fattispecie, valga ad inquinare il contratto di leasing con la sua funzione speculativa*».

**Corte di Cassazione, 7 marzo 2022, n. 7352 – usura: (i) ai fini del calcolo dell'usura non è possibile cumulare le somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori; (ii) la commissione di estinzione anticipata è una voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà.**

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 7352, pubblicata in data 7 marzo 2022](#), si è pronunciata in tema di verifica del superamento del tasso soglia e, in particolare, (i) se sia possibile cumulare le somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori; (ii) se la commissione di estinzione anticipata sia una voce non computabile ai fini di tale verifica.

Sul punto la Corte ha anzitutto ricordato «*la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito*», la quale comporta che «*ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, **stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi** (...), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento*».

*«Questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del eredito corrispondenti a distinte funzioni».*

Fatte queste premesse la Corte ha precisato che non è neppure possibile *«cumulare (...) la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori».*

Ciò in quanto *«la prima costituisce (...) una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi».*

La Cassazione ha infine chiarito che *«a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (...), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella».*

## II. DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

**Corte di Cassazione, 4 marzo 2022, n. 7184 - società di persone: il socio illimitatamente responsabile e datore di garanzia per la copertura dei debiti sociali può agire in regresso verso la società o gli altri soci.**

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 7184, pubblicata in data 4 marzo 2022](#), si è pronunciata sulla questione se il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, quale datore di garanzia reale (pegno) per la copertura dei debiti sociali, abbia azione di regresso verso la società o gli altri soci.

La Corte non ha condiviso l'orientamento giurisprudenziale, richiamato nella sentenza impugnata, che nega l'ammissibilità di un'azione di regresso nei confronti della società da parte del socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale, sulla base della distinzione fra la posizione di quest'ultimo, tenuto a rispondere con il proprio patrimonio di debiti che non possono a lui dirsi estranei, e quella del fideiussore, garante di un debito altrui e avente di conseguenza azione di regresso.

La Corte ha infatti affermato che *«quando il socio illimitatamente responsabile, sia esso o meno anche garante, paga, estingue un debito che oggettivamente è lo stesso della società e degli altri soci illimitatamente responsabili»* aggiungendo che *«questa attitudine del pagamento ad estinguere situazioni giuridiche verso il creditore che sul piano soggettivo sono distinte, per il fatto stesso di essere distintamente contemplate dall'ordinamento, e lo sono indipendentemente dal fatto che la società di persone sia un "soggetto" non dotato di personalità giuridica, ma apprezzabile solo come un centro di interessi, è sufficiente a giustificare la configurabilità dell'azione di regresso in astratto secondo la disciplina generale delle obbligazioni solidali, cui, nonostante il beneficium excussionis (che, peraltro, può essere superato nell'ipotesi di concessione di garanzia patrimoniale specifica da parte del socio, appunto un pegno o una fideiussione o un'ipoteca), è comunque riconducibile l'obbligazione del socio illimitatamente responsabile»*.

Richiamando la disciplina generale di cui all'art. 1299 c.c. sul regresso fra condebitori, la Corte ha spiegato come *«[i]l regresso non potrà che riguardare in linea teorica l'intero importo pagato, ma, evidentemente, concretandosi la pretesa di pagamento in una passività, il socio che ha pagato non potrà pretendere la quota della passività che, secondo la disciplina dell'art. 2263 c.c., è proporzionale al valore del suo conferimento»*.

Quanto invece all'ipotesi in cui il socio abbia stipulato una fideiussione o costituito un pegno o un'ipoteca, la Corte afferma che *«ciò incide solo nel senso che egli non fruisce del beneficium excussionis, ma non è d'ostacolo*

*all'applicazione dei principi generali emergenti dalla disciplina delle obbligazioni solidali».*

La Corte ha dunque ammesso il regresso del socio che ha estinto l'obbligazione e ritiene che quanto affermato sia applicabile anche al caso, come quello di specie, in cui il socio *«sia uscito dalla società e, tuttavia, ai sensi dell'art. 2290 c.c., sia rimasto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali pregresse allo scioglimento del vincolo nei suoi riguardi ed eventualmente, se abbia prestato garanzia personale o reale, anche quale garante»*, sostenendo infatti come *«[a]nche in tal caso egli, pagando il creditore, direttamente (dopo l'escussione della società) o a seguito dell'escussione della garanzia prestata, paga oggettivamente un debito che soggettivamente è riferibile sia a lui che alla società e agli altri soci illimitatamente responsabili. Il regresso verso la società è ammissibile nei medesimi termini di cui sopra, cioè salvo per la quota che sarebbe stata di sua pertinenza se fosse rimasto socio, a meno che in sede di uscita dalla società la sua perdurante responsabilità non sia stata diversamente regolata»*.

A conferma di quanto asserito la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento, secondo il quale *«la società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, rappresenta un distinto centro di interessi e di imputazioni di situazioni sostanziali e processuali, che è comunque dotato di una propria autonomia in virtù della quale (...) è sicuramente postulabile un'alterità tra socio e società e correlativamente è possibile l'instaurazione di rapporti giuridici distinti, non solo tra la società e i terzi, ma anche tra la prima e gli stessi soci. Ed è proprio per effetto della rilevata autonomia patrimoniale e della distinzione di sfere giuridiche che la fideiussione prestata dal socio a favore della società, rientra tra le garanzie prestate per le obbligazioni altrui, secondo lo schema delineato dall'art. 1936 c.c.»*.

La Corte, alla luce di quanto illustrato, ha enunciato il seguente principio di diritto: *«[i]l socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia concesso una garanzia reale (nella specie pegno) a favore del creditore sociale per le obbligazioni sociali, pur essendo tale garanzia idonea a coprire verso il terzo creditore un debito che sul piano oggettivo è riferibile anche al socio ed aggiungendosi essa alla garanzia patrimoniale generica cui il socio illimitatamente responsabile è tenuto per legge (con l'effetto di neutralizzare il beneficium excussionis di cui beneficia il socio ex art. 2304 c.c.), a seguito dell'escussione della garanzia pignorizia (...), ha diritto di regresso verso la società (con applicazione della disciplina delle passività ai sensi dell'art. 2263 c.c.) o gli altri soci»*.

### III. DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

**Corte di Cassazione, 28 marzo 2022, n. 9850 – opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f.: ove il curatore ometta la comunicazione di cui all'art. 97 l.f. nei confronti del creditore che abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o totalmente respinta, l'opposizione può essere proposta da quest'ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.**

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 9850, pubblicata in data 28 marzo 2022](#), si è pronunciata sui termini per proporre opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., nell'ipotesi in cui il curatore non abbia trasmesso la comunicazione di cui all'art. 97 l.f.

In primo luogo, la Corte ha richiamato la previsione di cui all'art. 97 l.f., la quale sancisce che **«il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda»**; da questa disposizione, secondo la Corte, **«emerge, innanzitutto, la conferma della qualificazione della verifica del passivo come procedimento contenzioso, che attua un contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solo l'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti) concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quello degli altri»**.

In secondo luogo, la Corte ha ricordato che la comunicazione del curatore ex art. 97 l.f. **«deve avere ad oggetto l'avvenuta dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con trasmissione di copia dello stesso a tutti coloro che avevano presentato il ricorso per l'insinuazione ex art. 93 l.f.; è tale ultima notizia, infatti, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decreto di ammissione»**.

Alla luce del termine previsto dall'art. 99 l.f., il quale prevede che l'opposizione allo stato passivo si proponga con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 97 l.f., la Corte si è interrogata sul termine per proporre opposizione nell'ipotesi del mancato invio della comunicazione del curatore prevista dall'art. 97 l.f.

Sul punto, la Corte, richiamando alcuni precedenti di legittimità, ha svolto le seguenti considerazioni:

- a) ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia già affermato che **«l'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei**

*mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale»;*

- b) ha ricordato il principio in base al quale **«l'impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo - contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto - entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo è onerato»;**
- c) ha richiamato il costante orientamento in base al quale *«in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di ripartizione dell'attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26 l.fall., bensì (...) ai sensi dell'art. 327 c.p.c.»;*
- d) ha posto in rilievo come **«nella disciplina dei giudizi di ammissione al passivo e delle relative impugnazioni, la mancanza di una analoga disposizione interna, simile a quella dell'art. 26 l.f. (...) non giustifica una deviazione generale dalla regola di cui all'art. 327 c.p.c., a presidio finale delle comuni esigenze di celerità e certezza che connotano tutte le fasi concorsuali»;**
- e) ha affermato che, *«riconosciuta l'appartenenza dell'opposizione allo stato passivo al genus, inteso nel senso più lato, dei rimedi impugnatori», occorre «di volta in volta, scrutinare la compatibilità di esse (n.d.r. delle regole generali in materia di impugnazione previste agli artt. 323 ss. c.p.c.) con lo strumento in questione, in ragione dalle sue particolari caratteristiche»;*
- f) infine, ha concluso che tale **compatibilità deve essere affermata «con riguardo all'esigenza di assicurare anche nel procedimento giurisdizionale di accertamento del passivo le esigenze di stabilità e certezza individuate nella norma applicata relativa al termine decadenziale per le impugnazioni, come d'altronde affermato nella disciplina antevigente in un primo tempo più largamente da Cass. 18579/2004 e puntualizzato, avendo riguardo appunto alla descritta “valenza generale, ma nell'ambito delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali”».**

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la Corte ha espresso il seguente **principio di diritto**: *«in tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all'art. 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o talmente respinta, l'opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta da quest'ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.».*

**Corte di Cassazione, 16 marzo 2022, n. 8530 – liquidazione del compenso del curatore: il curatore non ha diritto a conseguire il proprio compenso allorquando, nell’ambito della procedura concorsuale, ponga in essere una condotta penalmente illecita tale da pregiudicare il rapporto fiduciario nei confronti del fallimento.**

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 8530, pubblicata in data 16 marzo 2022](#), si è pronunciata in ordine agli effetti di una sentenza penale di condanna emessa nei confronti del curatore rispetto al diritto alla liquidazione del compenso invocato dal medesimo.

In particolare, nel caso di specie, sulla base delle risultanze della relazione del curatore subentrato, erano emerse gravi condotte distrattive per le quali il curatore istante veniva sottoposto a procedimento penale conclusosi con l’emanazione di sentenza di patteggiamento.

La Suprema Corte ha, anzitutto, evidenziato che *«la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall’onere della prova e costituisce un’importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione»*.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha, in conclusione, affermato che la condotta illecita posta in essere dal curatore *«costituisce di per sé una fattispecie di grave inadempimento tale da giustificare lo scioglimento dall’obbligazione di pagamento del compenso, percepibile da parte del fallimento, per il venir meno del rapporto fiduciario ex articolo 1460 codice civile, a nulla rilevando la successiva restituzione della somma distratta»*.

**Corte di Cassazione, 11 marzo 2022, n. 8010 – ammissione al passivo e giudicato endofallimentare: i provvedimenti adottati dal giudice delegato al momento della verifica dell’esistenza dei crediti esplicano i propri effetti giuridici esclusivamente nell’ambito della procedura fallimentare.**

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 8010, pubblicata in data 11 marzo 2022](#), si è pronunciata sul tema dei rapporti tra ammissione del credito allo stato passivo e giudicato endofallimentare.

La Suprema Corte - investita della questione - ha dapprima richiamato **l’ultimo comma dell’art. 96, l.f.**, secondo il quale *“il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”* evidenziando come da ciò consegua che **«i provvedimenti che, in sede di verifica dei crediti, sono adottati dal giudice delegato, quand’anche**

***non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare».***

La Corte ha poi specificato che ciò «**costituisce approdo sostanzialmente indiscusso della giurisprudenza formatasi sul tema, nel senso che l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico».**

Alla luce di quanto statuito, la Corte ha enunciato il seguente principio in diritto: **«l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi della L.Fall., art. 96, comma 6, copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame».**